

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

74.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2383-bis)	909
PRESIDENTE	909, 912
CERRINA FERONI GIAN LUCA	911
CITARISTI SEVERINO, <i>Relatore</i>	909

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle Regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (2383-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi ».

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Non userò molte parole per illustrare questo disegno di legge che il Governo ha presentato riproducendo, nella sostanza, l'articolo 17 stralciato dal provvedimento 2383, già approvato, relativo al contenimento dei consumi energetici.

Tutti sanno che l'obiettivo del disegno di legge, oggi al nostro esame, è quello

La seduta comincia alle 10,30.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

di incentivare l'impiego di energie alternative al petrolio per migliorare il grado di efficienza e di autonomia energetica del paese attraverso una politica di diversificazione delle fonti di energia.

La realizzazione di questi impianti, però, potrebbe avere un peso non indifferente sui rapporti tra enti locali, Stato ed ENEL sia dal punto di vista burocratico che ambientale.

Per questo motivo il disegno di legge, al nostro esame, prevede da un lato la corresponsione di contributi e indennizzi a favore dei comuni e delle regioni che sono interessati alla costruzione e all'esercizio di centrali per la produzione di energia elettrica, e dall'altro l'introduzione di nuove centrali.

Il Governo aveva presentato un disegno di legge composto di vari articoli che sono stati riformulati dal Comitato ristretto in un articolo unico in modo che, trattandosi di una materia omogenea, sia anche più facile — e rispondente alla volontà della Commissione — raggiungere gli obiettivi ai quali ho accennato.

Tale articolo unico è del seguente tenore:

« Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL è tenuto a corrispondere complessivamente ai Comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti, nonché agli altri Comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla

data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW;

d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.

L'ENEL è altresì tenuto a corrispondere alla Regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.

La misura dei contributi di cui al comma primo, lettere a), b) e c) e comma secondo, varierà proporzionalmente alle variazioni non inferiori al 5 per cento, del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL ricavato dai bilanci consuntivi dell'ente stesso.

Gli importi dei contributi di cui al comma primo, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA è tenuto a corrispondere annualmente e fino al completamento dell'impianto stesso al comune sul cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese sostenute nello stesso arco temporale per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari

alla realizzazione dell'impianto. La individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione tra l'ENEA e i comuni interessati.

L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché la sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 sono disposte con decreto del Presidente della giunta regionale.

Nel caso di impianti che interessino comuni ricadenti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo sarà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal Piano regionale di sviluppo.

I termini e le modalità relativi alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro destinazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati, secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le

regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti.

Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenendo presenti le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.

Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL procede, nei comuni interessati, ad udienze pubbliche di informazione, nonché alla pubblicizzazione di tutti gli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione ambientale».

Nel dichiararmi pronto ad esaminare emendamenti che i colleghi volessero eventualmente presentare a questo testo, prego il presidente e la Commissione di voler procedere alla sua discussione e, mi auguro, alla sua approvazione il più celermemente possibile, considerando che esso è condizionante per l'attuazione del piano energetico nazionale e che è vivamente atteso dai comuni e dalle regioni.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il testo proposto dal relatore ci trova sostanzialmente d'accordo. Ribadiamo però l'esigenza — già sottolineata tempo addietro — che si proceda all'approvazione del provvedimento dopo l'audizione del consiglio di amministrazione dell'ENEL, che si prevede possa avvenire per mercoledì 30 giugno, e dopo la verifica, da tempo annunciata, dello stato di attuazione del piano energetico.

Chiediamo che queste nostre valutazioni trovino conferma all'interno del piano energetico (e del suo stato di realizzazione). Confermiamo nel contempo, la piena disponibilità ad una rapida approvazione del provvedimento in questione.

Due sole osservazioni; manca ancora a questo testo l'estensione, che in qualche

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

modo era stata concordata in sede di Comitato ristretto, di questi contributi, all'impianto PEC nella forma indotta; le modifiche previste nelle procedure per le autorizzazioni sembrano troppo parziali perché sono riferite solo al primo « pacchetto » di impianti, mentre noi riteniamo — dovendo porre mano ad una modifica della legge sui consumi energetici — di arrivare ad una estensione generale.

Se vogliamo inserire le modifiche in questione all'interno dell'ex articolo 17 del provvedimento 2383, le dobbiamo integrare, altrimenti si sceglie un'altra sede, nel senso che il Governo dovrà presentare un altro disegno di legge che affronti questa materia.

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo radicale ha presentato numerosi emendamenti al testo del Comitato ristretto, che dovranno essere sottoposti al vaglio di ammissibilità.

Circa le richieste avanzate dall'onorevole Cerrina Feroni, propongo di prendere gli opportuni contatti con il ministro Marcora affinché si proceda, nella seduta di giovedì 1° luglio, alla verifica dello stato di attuazione del Piano energetico nazionale. Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO